



**Politecnico
di Torino**

Regolamento del Consiglio Studenti del Politecnico di Torino

Sommario

Art. 1 Il Consiglio degli studenti.....	2
Art. 2 Organi del Consiglio degli studenti.....	2
Art. 3 La Giunta e i gruppi consiliari.....	2
Art. 4 Il Presidente e i Vice Presidenti.....	3
Art. 5 Adunanze: convocazione e svolgimento.....	4
Art. 6 Adunanze: discussione e deliberazione	5
Art. 7 Le Commissioni	6
Art. 8 Verbalizzazione	6
Art. 9 Norme finali	7

**Emanato con Decreto Rettoriale n. 1415 del 22 dicembre 2025
In vigore dal 22 dicembre 2025**

Art. 1 Il Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti (da qui in avanti “il Consiglio”) nel proprio operato si ispira ai valori costituzionali dell’antifascismo, antirazzismo, antisessismo, ripudia ogni forma di discriminazione e promuove la ricerca e l’istruzione libera e pubblica.
2. Il Consiglio svolge funzioni di raccordo tra i rappresentanti degli studenti del Politecnico nelle strutture centrali e periferiche. Promuove e coordina la partecipazione degli/delle studenti all’organizzazione universitaria e svolge le funzioni previste dall’art. 20 dello Statuto di Ateneo.
3. Gli studenti del Politecnico possono inviare comunicazioni a tutti i membri del Consiglio tramite gli strumenti informatici resi disponibili dall’Ateneo.

Riferimenti: Statuto, art. 20 c. 1, 2 e 3:

1. *Il Consiglio degli studenti svolge funzioni propositive e consultive nei confronti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Svolge altresì funzioni di raccordo tra i rappresentanti degli studenti del Politecnico nelle strutture centrali e periferiche. Ha competenze in materia di didattica, servizi agli studenti, contribuzione studentesca, disciplina degli accessi e diritto allo studio.*
2. *Il Consiglio degli Studenti opera nell’interesse generale degli studenti e si relaziona con il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione per le materie di sua competenza. In particolare:*
 - a) *Formula proposte e mozioni ed esprime pareri non vincolanti su materie in discussione in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione; può chiedere l’inserimento di punti all’ordine del giorno in tali Organi.*
 - b) *Elegge le figure per cui è delegato dai Regolamenti di Ateneo.*
 - c) *Propone progetti e può patrocinare attività culturali.**Il Consiglio degli Studenti esprime infine pareri, dietro richiesta di Organi dell’Ateneo, su temi di sua competenza in discussione in quella struttura.*
3. *Il Consiglio degli Studenti è composto dai rappresentanti degli studenti dell’Ateneo.*

Art. 2 Organi e Struttura

1. Sono Organi del Consiglio:
 - a. La Giunta, istituita dai gruppi consiliari così come descritto all’art. 3.
 - b. Il Presidente e i Vice Presidenti supportati dall’Ufficio di Presidenza così come descritto all’art. 4 c. 3.

Art. 3 La Giunta e i gruppi consiliari

1. Nella prima seduta del Consiglio, in seguito alle elezioni dei/delle rappresentanti degli/delle studenti, vengono istituiti automaticamente i gruppi consiliari corrispondenti alle liste che hanno superato il 5% nelle elezioni studentesche, così come previsto dal “Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo e in altri organi collegiali”. Ciascun gruppo consiliare, nella medesima seduta, nomina al proprio interno un/una Capogruppo, che ne assume la rappresentanza per tutte le comunicazioni ufficiali con l’Ufficio di Presidenza e per le procedure di cui al presente regolamento.
2. Ogni componente del Consiglio può, nel corso del mandato, aderire a un gruppo consiliare diverso da quello di appartenenza originaria, mediante comunicazione scritta al/la Presidente del Consiglio e ai/alle Capigruppo interessati/e. Il cambio ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell’Ufficio di Presidenza, che ne dà informazione al Consiglio nella prima seduta utile. I/le Consiglieri/e che non aderiscono ad alcun gruppo consiliare sono considerati/e indipendenti.

3. La Giunta ha funzioni istruttorie e di coordinamento e coadiuva il Consiglio.
4. La Giunta è composta da 11 membri i cui seggi sono assegnati proporzionalmente con metodo dei resti così come descritto all'art. 20 c. 1 del "Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo e in altri organi collegiali" in base al risultato delle elezioni del Senato Accademico delle liste che superano il 5%. I Capigruppo propongono, nell'ambito del numero di seggi loro assegnato, i nominativi dei componenti la Giunta da sottoporre alla votazione del Consiglio. Se la votazione dà esito negativo, i Capigruppo devono riproporre altri nominativi.
5. Il Consiglio può delegare alla Giunta specifici compiti. Le deleghe comprendono Didattica, Tasse, Welfare, Diritto allo studio e Transfemminismo. Ulteriori deleghe possono essere definite dal Consiglio quando ritenuto opportuno.
6. La Giunta può avvalersi di Commissioni o Gruppi di lavoro istruttori, temporanei e/o permanenti. Durata, composizione e attribuzioni di tali commissioni o gruppi istruttori sono deliberate dalla Giunta.
7. Se in Giunta sono rappresentati almeno tre gruppi consiliari, il/la Presidente e i/le due Vice Presidenti devono appartenere necessariamente a gruppi consiliari diversi. Nel caso in cui in Giunta siano presenti meno di tre gruppi, se possibile almeno uno dei/delle Vice Presidenti deve appartenere ad un gruppo consiliare diverso da quello del Presidente.
8. I membri della Giunta decaduti vengono sostituiti su indicazione del/della Capogrupo del gruppo consiliare di appartenenza al momento dell'elezione e sottoposti all'approvazione del Consiglio. Il nuovo membro deve essere scelto tra gli/le attuali afferenti al gruppo consiliare dal Capogrupo. In caso la carica rimanga vacante, si procede all'indizione di un'elezione interna al Consiglio per il/la componente della Giunta.

Riferimenti: Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo e in altri organi collegiali art. 20 c. 1:

1. *Scrutinio dei voti di lista degli studenti degli organi di cui all'art. 7 lettera a) con eccezione del Comitato Paritetico della Didattica: La Commissione elettorale centrale attribuisce alle varie liste i posti in proporzione del numero di voti da esse riportati. I posti saranno attribuiti unicamente alle liste che avranno raggiunto un numero di voti superiore al 5% dei voti validi espressi. L'attribuzione avviene dividendo il numero complessivo dei voti validi (somma dei voti validi delle liste che hanno superato lo sbarramento, escluse le schede bianche) per il numero dei posti da assegnare, ottenendo in tal modo il numero base occorrente per l'assegnazione di un posto: ciascuna lista avrà un numero di posti pari all'intero del quoziente tra i voti e il numero base. I posti ancora disponibili vengono attribuiti alla lista o alle liste che hanno il resto del quoziente di cui sopra più elevato.*

Attribuiti i posti alle varie liste, la Commissione elettorale centrale procede alla graduatoria dei voti di preferenza e dichiara eletti/e i/le candidati/e che, nell'ambito dei posti ottenuti dalla lista di appartenenza, hanno riportato il maggior numero di voti.

Nel caso in cui il numero di candidati/e di una lista, che abbiano riportato voti di preferenza, sia insufficiente, i posti residui sono attribuiti agli/alle altri/e candidati/e della lista nell'ordine in cui sono elencati/e.

Nel caso in cui il numero dei posti attribuiti a una lista sia superiore al numero dei/delle suoi/e candidati/e, i posti residui saranno coperti mediante la procedura di surrogazione per esaurimento della lista di cui all'art. 22.

Art. 4 Il Presidente e i Vice Presidenti

1. Il/la Presidente del Consiglio (da qui in avanti "Presidente") rappresenta il Consiglio e a questi spetta il compito di convocare e presiedere il Consiglio stesso. Il/la Presidente del Consiglio è il responsabile del Consiglio.
2. Il/la Presidente è depositario/a dell'indirizzo di posta elettronica istituzionale del Consiglio. Il/la Presidente, o chi ne assume la delega, può utilizzare tale strumento ai fini comunicativi. Il/la Presidente, inoltre, può inviare comunicazioni, a nome del Consiglio, a tutti gli/le studenti tramite i sistemi informatici di Ateneo ai sensi della Regolamento vigente "Regolamento per l'invio di messaggi di posta elettronica al personale del Politecnico di

- Torino". Il Consiglio può avvalersi di altre piattaforme comunicative. La gestione di tali piattaforme spetta al/alla Presidente o a chi ne assume la delega.
3. Sono altresì previsti due Vicepresidenti. Il/La Presidente deve nominare, all'inizio del mandato, uno/una dei/delle Vice Presidenti quale suo/sua supplente, quale sostituto in tutte le funzioni in caso di assenza, impedimento o vacanza.
 4. Presidente e Vice Presidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza che è supportato da due Segretari/ie, da essi nominati che svolgono funzioni di supporto delle attività del Consiglio degli studenti e redigono i verbali delle sedute.
 5. Presidente e Vice Presidenti sono designati contestualmente dalla Giunta al proprio interno con votazione a scrutinio segreto, e devono essere approvati dal Consiglio con maggioranza qualificata dei 2/3. Se la votazione del Consiglio dà esito negativo, la Giunta deve procedere ad una nuova designazione.
 6. Il/la Presidente del Consiglio Studenti, i/le Vice Presidenti e il/la Segretario/a possono essere sfiduciati/e con apposita mozione presentata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso. Tale mozione di sfiducia deve essere deliberata a maggioranza qualificata dei 2/3 degli/delle aventi diritto.
 7. Il/la Presidente del Consiglio e l'Ufficio di Presidenza durano in carica fino alle successive elezioni studentesche di Ateneo. In caso di dimissioni o di decadenza, la Giunta procede a nuova elezione. In caso di dimissioni o decadenza di uno/a o ambo i/le Vice Presidenti, la Giunta procede alla nomina del/dei ruoli decaduti.
 8. In caso di decadenza o sfiducia del/della Presidente, si procede ad una nuova elezione dell'Ufficio di Presidenza secondo le modalità indicate al comma 5.
 9. In caso di decadenza o sfiducia di un/una Vice Presidente, la Giunta elegge un/una nuovo/a Vice Presidente secondo le modalità indicate al comma c. 5.
 10. In caso di decadenza di un/una Segretario/a, l'Ufficio di Presidenza procede ad una nuova nomina.
 11. Concluso il mandato delle rappresentanze studentesche, a valle delle nuove elezioni e della contestuale nomina del Consiglio degli studenti, il/la Presidente uscente o il suo supplente indice le elezioni dei nuovi organi entro 30 giorni dalla nomina del nuovo Consiglio e sovrintende a tutte le operazioni elettorali.

Art. 5 Adunanze: convocazione e svolgimento

1. Il Consiglio Studenti si riunisce in via ordinaria almeno una volta al bimestre.
2. La convocazione del Consiglio è disposta dal/dalla Presidente con l'indicazione dell'ordine del giorno, ed è inviata mediante posta elettronica istituzionale almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, ridotti a due giorni in caso di urgenza
3. La documentazione istruttoria è resa disponibile almeno 48 ore prima dell'adunanza.
4. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti del Consiglio o dalla maggioranza dell'Ufficio di Presidenza.
5. L'ordine del giorno è proposto dall'Ufficio di Presidenza. Il Presidente è tenuto a inserire nell'ordine del giorno gli argomenti proposti per iscritto, entro tre giorni prima della successiva adunanza, da almeno un terzo dei/delle componenti del Consiglio.
6. In casi eccezionali, l'Ufficio di Presidenza può posporre, di una seduta, le integrazioni dell'ordine del giorno.
7. Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessario che vi partecipi almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto dedotti gli assenti giustificati. Tale maggioranza deve sussistere per tutta la durata del Consiglio.

8. Su proposta di almeno cinque componenti o del/della Presidente, il Consiglio può invitare alle adunanze esperti/e o studenti esterni/e al Consiglio, la cui presenza sia ritenuta opportuna per argomenti di particolare rilevanza.
9. In apertura di seduta possono essere presentate, da parte del/della Presidente del Consiglio o di almeno cinque componenti presenti proposte di:
 - modifica dell'ordine di discussione dei punti all'ordine del giorno, che devono essere approvate dal Consiglio a maggioranza semplice;
 - inserimento nell'ordine del giorno di argomenti particolarmente urgenti, non precedentemente compresi, che devono esser approvate dal Consiglio a maggioranza semplice.
10. La facoltà di sciogliere la seduta spetta al/alla Presidente che presiede qualora ricorrono fondati motivi che potrebbero impedire il regolare svolgimento della seduta. A tale facoltà può essere applicato un voto, con decisione unanime da parte dei/delle due Vice Presidenti.
11. Le adunanze del Consiglio sono aperte agli/alle studenti del Politecnico in qualità di uditori, nei limiti di numerosità posti dal luogo in cui si svolge la riunione, e vengono trasmesse online mediante le piattaforme informatiche di Ateneo.
12. In casi eccezionali, con votazione a maggioranza semplice, il Consiglio può decidere di riunirsi a porte chiuse.

Art. 6 Adunanze: discussione e deliberazione

1. Il/la Presidente all'inizio della riunione:
 - a) porta in presa d'atto il verbale della seduta precedente;
 - b) espone le comunicazioni;
 - c) apre la discussione ed illustra gli argomenti o le proposte di delibera all'ordine del giorno, ovvero invita un/una relatore/relatrice a farlo in sua vece.
2. Le richieste di intervento devono essere coerenti con gli argomenti all'ordine del giorno in discussione.
3. È possibile presentare emendamenti alla proposta di deliberazione illustrandoli nel corso del medesimo intervento.
4. Le dichiarazioni di voto possono essere fatte al termine della discussione e prima di procedere alla votazione.
5. Il/la Presidente del Consiglio, durante la discussione su ogni argomento, tenuto conto del numero dei/delle Consiglieri/e che hanno chiesto la parola, l'importanza ed il numero di punti all'ordine del giorno ancora da discutere, può fissare un tempo massimo da concedere per ciascun intervento e può togliere la parola a chi non si attenga ai limiti di tempo stabiliti o a chi mostri un comportamento che non permetta il regolare svolgimento dell'adunanza.
6. Al termine della discussione, il/la Presidente propone una sintesi, accetta le iscrizioni per le eventuali dichiarazioni di voto, coordina la presentazione delle dichiarazioni di voto, verifica l'quorum deliberativo di cui all'art. 5 c. 7 e dichiara aperta la votazione.
7. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte a maggioranza semplice dei voti favorevoli.
8. Chi si astiene partecipa al computo del quorum deliberativo.
9. Si applica quanto previsto dall'art. 26 c. 5 del Regolamento Generale di Ateneo.
10. L'espressione di voto è palese.
11. La votazione può avvenire a scrutinio segreto su richiesta di almeno due terzi dei/delle presenti.
12. Verificati i voti, il/la Presidente del Consiglio proclama l'esito della votazione.

Riferimenti Regolamento generale di Ateneo art. 26 c. 5:

5. *Ove possa ravisarsi un conflitto di interesse tra un componente e l'interesse pubblico di Ateneo ovvero qualora la legge preveda casi d'incompatibilità assoluta, il componente deve lasciare l'adunanza prima della trattazione dello specifico argomento. Una situazione di incompatibilità assoluta si presenta in tutti i casi in cui una questione investa il componente, il coniuge o parenti e affini sino al quarto grado.*

Art. 7 Le Commissioni

1. All'inizio di ogni mandato e quando ritenuto necessario il Consiglio costituisce Commissioni, composte da almeno due membri del Consiglio, di cui un membro della Giunta. Nelle proprie materie di competenza, le Commissioni svolgono funzioni istruttorie, di approfondimento, elaborazione di progetti, esprimono pareri e propongono delibere al Consiglio.
2. Le Commissioni, sia permanenti sia temporanee, sono di norma presiedute da uno/a dei/delle componenti provenienti dalla Giunta (Coordinatore/trice); in caso di indisponibilità, la Commissione elegge il/la Coordinatrice tra uno/una delle componenti a maggioranza semplice e voto palese.
3. Il/la Coordinatore/trice organizza i lavori della commissione, ne redige l'ordine del giorno, ne convoca le sedute mediante posta elettronica istituzionale.
4. In caso di assenza o impedimento del Coordinatore/trice, le Commissioni sono presiedute da un/una delegato/a del Coordinatore/trice. Il/la delegato/a viene nominato/a dal/dalla Coordinatore/trice della Commissione tramite comunicazione all'indirizzo di posta istituzionale a tutti/e i/le componenti del Consiglio.
5. Le commissioni permanenti devono riunirsi almeno una volta ogni quattro mesi. Almeno ogni quattro mesi, le commissioni permanenti espongono una relazione sullo stato dei lavori al Consiglio.
6. Nello svolgimento delle loro funzioni, le Commissioni possono accedere agli uffici competenti.
7. Ai lavori delle Commissioni, sia permanenti che temporanee, tutti/e i/le componenti del Consiglio possono partecipare come uditori/trici.
8. Alle Commissioni possono essere invitate a partecipare, con funzione consultiva, persone esterne ad esse, esperte dei singoli argomenti da trattare.
9. La composizione delle Commissioni, sia permanenti sia temporanee, può essere modificata dal Consiglio Studenti con apposita deliberazione; inoltre, essa deve garantire la massima rappresentatività delle componenti del Consiglio.

Art. 8 Verbalizzazione

1. Ogni verbale deve essere firmato dai/dalle Segretari/ie e controfirmato dal/dalla Presidente del Consiglio e/o dal/dalla Vice Presidente che abbia presieduto la specifica seduta e.
2. I verbali sono sottoposti a presa d'atto nella seduta successiva a quella a cui si riferiscono. Coloro che erano presenti alla seduta possono formulare osservazioni agli stessi prima della presa d'atto.
3. Il verbale deve indicare:
 - a. il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza;
 - b. chi presiede l'adunanza e chi esercita le funzioni di Segretario/a;
 - c. i nomi di chi è presente, assente giustificato e assente non giustificato;
 - d. l'ordine del giorno;
 - e. i punti essenziali dell'andamento della discussione;

- f. gli interventi specifici, solo se inviati entro sette giorni dall'adunanza a chi svolge le funzioni di Segretario/a, con richiesta di inserimento a verbale;
 - g. le dichiarazioni di voto, se inviate entro sette giorni dall'adunanza a chi svolge le funzioni di Segretario/a;
 - h. l'indicazione dei voti contrari, delle astensioni e dei voti favorevoli;
 - i. le deliberazioni adottate.
4. I verbali sono resi disponibili ai/alle componenti del Consiglio almeno 48 ore prima delle adunanze del Consiglio nelle quali sono sottoposti a presa d'atto.
 5. Il/la Segretario/a può redigere resoconti della seduta, che non costituiscono il verbale stesso e per questo non devono essere approvati.
 6. Dopo la presa d'atto i verbali vengono pubblicati sul sito dell'ateneo a cura dei/delle Segretari/ie.

Art. 9 Norme finali

1. I/le componenti del Consiglio devono tenere un comportamento che permetta il regolare svolgimento dei lavori.
2. Per le modifiche del presente regolamento, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata dei due terzi.